

Premessa

Il crowdfunding (letteralmente: raccolta di fondi “funding” presso la folla “crowd”) è un termine con cui si raggruppano una serie di strumenti di finanziamento che hanno due caratteristiche comuni:

- ✓ utilizzano piattaforme Internet per favorire l’incontro tra domanda e offerta di capitali,
- ✓ si rivolgono a una platea potenzialmente illimitata di finanziatori, sia retail sia professionali.

Gli strumenti di crowdfunding possono essere classificati secondo diverse metodologie. Nel nostro caso, la classificazione si basa sulla tipologia di strumento utilizzato per realizzare la raccolta fondi da parte delle imprese.

Nelle schede verranno, quindi, considerati:

- equity crowdfunding
- lending crowdfunding
- reward crowdfunding

Lo strumento

Il lending crowdfunding, denominato anche social lending, è un prestito cosiddetto “peer-to-peer” (prestito tra privati). Nello specifico, con questo termine si intende l’erogazione di un prestito, attraverso piattaforme online, che avviene disintermediando la gestione del credito tipicamente realizzata dal sistema bancario. Il lending crowdfunding garantisce, quindi, il finanziamento di imprese in cerca di fondi destinati a progetti imprenditoriali, a fronte del pagamento di un interesse e del rimborso del capitale.

Generalmente, si fa distinzione tra due modelli di lending crowdfunding:

- ✓ modello diffuso,
- ✓ modello diretto.

Modello diffuso

Il modello diffuso prevede un ruolo attivo della piattaforma sia nel selezionare le richieste di credito fra tutte quelle pervenute, sia nel decidere l’allocazione del capitale investito. I prestatori mettono a disposizione della piattaforma una certa somma di denaro, fornendo alcune indicazioni rispetto all’importo prestabilito, al tasso di interesse atteso ed al profilo rischio-rendimento ritenuto soddisfacente. In seguito, è la piattaforma stessa ad allocare automaticamente il denaro fra i progetti ammessi e rientranti nel target indicato da ciascun prestatore.

I prestatori non scelgono personalmente i soggetti a cui concedere il prestito.

Modello diretto

Il modello diretto rientra nei canoni classici del crowdfunding: i progetti da finanziare sono presentati in bacheche virtuali dove i prestatori possono visionare le relative schede di presentazione. Saranno gli stessi prestatori a scegliere i progetti di proprio interesse e a offrire capitali, sulla base delle proprie valutazioni.

Il target

Nel caso del lending crowdfunding destinato alle imprese, possono normalmente accedere alle piattaforme, come richiedenti, aziende costituite in forma individuale o societaria e professionisti. Generalmente si richiede la disponibilità almeno di un bilancio o di una dichiarazione dei redditi. I limiti in termini di fatturato, di rating, di importo del finanziamento variano a seconda delle politiche seguite dai gestori delle piattaforme.

Nel caso di piattaforme verticali destinate a progetti real estate, il target è costituito da imprese, agenzie immobiliari o altri promotori di progetti immobiliari.

L'utilizzo

Il lending crowdfunding può essere utilizzato per:

- ✓ finanziamenti di breve termine, per garantire liquidità,
- ✓ finanziamenti di medio-lungo periodo, per sostenere piani di sviluppo imprenditoriale.

Per sostenere le imprese durante la fase dell'emergenza legata alla pandemia, alcuni gestori hanno lanciato prodotti finanziari e linee di credito ad hoc, anche in collaborazione con confidi e fondi di investimento, prevedendo condizioni di accesso facilitate.

I vantaggi

- ✓ **Riduzione dei tempi** di risposta e di concessione del credito rispetto al sistema bancario;
- ✓ **Costi complessivi** generalmente inferiori, grazie all'abbattimento dei costi fissi di struttura che caratterizzano il sistema bancario tradizionale;
- ✓ **Semplicità di accesso** ai servizi, poiché le piattaforme operano in modalità "smart" e permettono anche di realizzare pre-simulazioni sull'ammissibilità della richiesta di finanziamento.

I tempi

I tempi di istruttoria sono contenuti generalmente in 48-72 ore. In caso di esito positivo, l'erogazione del finanziamento avviene solitamente nell'arco di una settimana.

Gli investitori

Possono iscriversi alle piattaforme di lending crowdfunding sia investitori retail sia investitori professionali e istituzionali.

Alcune piattaforme non fanno raccolta sul web ma sono finanziate solo da investitori istituzionali; altre invece, prevedono forme di tutela degli investitori retail basate, ad esempio, sul ricorso a fondi di protezione interni o a forme di garanzia esterna.

La documentazione

A seconda della piattaforma utilizzata, ciascuna impresa richiedente dovrà fornire i documenti per favorire una valutazione del merito creditizio e dei rapporti pregressi con gli operatori creditizi.

L'analisi riguarda principalmente il controllo di:

- ✓ pregiudizievoli,
- ✓ dati di bilancio,
- ✓ esposizioni e rapporti pregressi con il sistema creditizio,
- ✓ reputazione online.

Alcuni dati, quali il bilancio, vengono richiesti all'azienda mentre altri vengono consultati direttamente alla fonte dai gestori delle piattaforme.


I costi

La presentazione di una richiesta di finanziamento e l'esame del dossier da parte degli analisti del portale sono gratuite. Sono, generalmente, previste commissioni di apertura, contestuali all'erogazione del finanziamento, e commissioni di gestione.

Bisogna tener conto del fatto che, generalmente, i gestori operano come agenti di istituti di pagamento, che applicano tariffe proprie per l'apertura e la gestione dei conti correnti.

I dati del mercato disponibili

Ammontare dei prestiti erogati dalle piattaforme di lending crowdfunding italiane attive nell'ambito business, alla data del 30/6/2020: valori totali e flusso annuale in milioni di euro.



Fonte: Osservatorio crowdinvesting del Politecnico di Milano

La normativa di riferimento

L'erogazione del finanziamento avviene sulla base della sottoscrizione di un contratto che prevede le modalità di rimborso e remunerazione del capitale attraverso il riconoscimento di un tasso di interesse. Il modello di riferimento è il contratto di mutuo definito dall'art. 1813 del Codice Civile.

Il lending crowdfunding, nello specifico, è trattato nella Sezione IX (“Nuove norme sulla raccolta del risparmio da parte dei soggetti non bancari”) della Delibera n. 586 del 2016 di Banca d'Italia.

4

Link utili

Piattaforme di lending per le imprese

Borsadelcredito.it

Ener2crowd

October

[The Social Lender](http://TheSocialLender)

Piattaforme di lending per il real estate

[Bridge Asset](http://BridgeAsset)

CrowdEstate

Housers

Recrowd.net

Re-Lender

Rendimento etico

Trusters